

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA SANITA' PUBBLICA VETERINARIA, DELLA SICUREZZA ALIMENTARE E DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio III – Direzione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e Unità centrale di crisi

Oggetto: Influenza aviaria – Dispositivo dirigenziale recante ulteriori misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria, inclusa l'istituzione di un'ulteriore zona di restrizione.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 “Attuazione della Direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.

VISTO l'articolo 16 del Decreto Legislativo 9 luglio 2003 n. 225, attuazione della Direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo “lingua blu” degli ovini;

VISTA la Decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla Direttiva 2005/94/CE;

VISTA l'Ordinanza 26 agosto 2005, e successive modifiche e integrazioni, recante “Misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffuse dei volatili da cortile.”;

VISTO il decreto 25 giugno 2010, recante “Misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 agosto 2010, n. 196;

CONSIDERATA la situazione epidemiologica venutasi a verificare sul territorio della Regione Emilia-Romagna a seguito di conferma della positività a un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità sottotipo H7, in allevamenti avicoli;

CONSIDERATO che i virus influenzali aviari ad alta patogenicità possono determinare epidemie di ingente gravità con rilevanti conseguenze per la produzione avicola e possibili rischi per la salute umana;

CONSIDERATO che tali virus hanno dimostrato la capacità di diffondere rapidamente tra gli allevamenti;

CONSIDERATO che in data 5 settembre 2013 l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria ha confermato il sospetto per influenza aviaria in un allevamento rurale sito nel Comune di Bondeno, provincia di Ferrara;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 16, del Decreto Legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, le zone di restrizione coinvolgono una parte della Provincia di Mantova, interessando pertanto la Regione Lombardia;

CONSIDERATA la possibilità di contatti tra il settore avicolo rurale e quello industriale, al fine di limitare la diffusione del virus influenzale, risulta indispensabile attivare rapidamente un monitoraggio straordinario negli allevamenti di svezzamento della filiera rurale;

SENTITO l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sede del Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

PRESO ATTO delle determinazioni dell'Unità di Crisi definite nel corso della riunione del 4 settembre 2013 a Bologna;

VISTO il dispositivo dirigenziale prot. DGSAF n. 16501P del 29 agosto 2013;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e le caratteristiche produttive del comparto avicolo;

PRESO ATTO della Decisione della Commissione europea 2013/443/UE approvata il 26 agosto 2013 e adottata il 27 agosto 2013.

DISPONE

Articolo 1

Estensione delle misure

1. Ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 9/2010, sono istituite la zona di protezione e di sorveglianza, come da allegato I al presente dispositivo, attorno al focolaio del Comune di Bondeno, Provincia di Ferrara.

2. Nel territorio dei comuni, o parte di essi, ricadenti nelle zone di restrizione di cui al precedente punto 1., sono applicate le misure di controllo ed eradicazione previste dal decreto legislativo n. 9/2010, capo II, III e IV, articoli da 16 a 31.

Articolo 2

Misure suppletive di controllo sulla filiera rurale

1. Sul territorio della Regione Emilia-Romagna è immediatamente avviato un controllo straordinario di tutti gli allevamenti di svezzamento appartenenti alla filiera rurale, con le modalità previste dall'allegato II al presente provvedimento.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Il presente dispositivo può subire modifiche e/o integrazioni sulla base dell'evoluzione della situazione epidemiologica e in forza delle indicazioni che perverranno dalla Commissione europea.

IL DIRETTORE GENERALE

(d.ssa Gaetana Ferri)



Responsabile del procedimento:

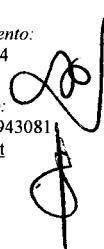
Santucci Ugo - 06.59946734

email: u.santucci@sanita.it

Referente del procedimento:

Simonetti Pasquale - 06.59943081

email: p.simonetti@sanita.it





Finale Emilia: a nord della strada statale 468, a est della strada provinciale 9 e a ovest del fiume Panaro

Felonica: a Sud di via Pole (SP35)

Controllo straordinario negli allevamenti di svezzamento del settore rurale

Ciascuna AUSL provvederà al campionamento, **con frequenza quindicinale**, di tutti gli allevamenti di svezzatori nei quali siano presenti animali di età superiore ai 20 giorni.

In ogni allevamento dovranno essere prelevati 20 campioni di sangue, per il controllo sierologico, e 20 tamponi tracheali per il controllo virologico (preferibilmente tacchini, ovaiole).

Il campionamento deve essere rappresentativo delle diverse specie, tipologie produttive e strutture presenti in allevamento.

Nel caso di presenza di più partite di animali della medesima specie, devono essere controllate quelle costituite da animali più vecchi.

Nel caso in cui in azienda siano presenti anatre e oche, oltre a quanto sopra descritto, devono sempre essere prelevati, con cadenza quindicinale, 10 tamponi cloacali per l'esame virologico.

In allevamento deve essere tenuto aggiornato un registro di carico e scarico che consenta la rintracciabilità delle partite movimentate di cui all'Ordinanza 26 agosto 2005 e successive modifiche.